



13 giugno 2013

DV732_Weisungen_Praktikumsplaetze.docx / n. 732

DECISIONE DIPARTIMENTALE

Emanazione delle istruzioni relative ai posti di pratica

1. Osservazioni generali

Il 21 marzo 2012 il Gran Consiglio ha emanato la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), che entrerà in vigore il 1° agosto 2013, fatta eccezione per l'art. 24 cpv. 1. Nell'art. 22 della legge scolastica è sancito l'obbligo per gli enti scolastici di mettere a disposizione, nei limiti delle loro possibilità, posti di pratica per la formazione di insegnanti di ogni grado scolastico.

Nelle presenti istruzioni, il Dipartimento in virtù dell'art. 98 lett. a della legge scolastica disciplina l'attuazione pratica di questo obbligo.

2. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Art. 1

Il compito di formazione si estende dalla scuola dell'infanzia fino al grado secondario I, passando per il grado elementare. Ne sono coinvolti gli enti scolastici della scuola popolare pubblica, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR), nonché altri istituti formativi, perlopiù del grado secondario I.

Art. 2

Un posto di pratica implica la messa a disposizione di una sezione, nonché l'accompagnamento da parte di un insegnante di classe. L'obbligo di assistenza si riferisce agli insegnanti responsabili di una classe. In caso di suddivisione di un posto di lavoro, ambedue gli insegnanti devono occuparsi dell'accompagnamento previsto per il posto di pratica.

Enti scolastici con un piccolo effettivo di insegnanti o enti scolastici che per altri motivi possono mettere a disposizione meno insegnanti, hanno la possibilità di inoltrare una relativa richiesta scritta all'ispettorato scolastico.

Art. 3

L'ente scolastico può delegare alla direzione scolastica o a determinate persone la responsabilità di scegliere gli insegnanti di riferimento. Per evitare che gli enti scolastici debbano comunicare con diversi istituti di formazione, l'ASP GR si assume il coordinamento a livello di scuola dell'infanzia e di scuola elementare. I posti di pratica nel grado secondario I vengono di regola cercati dalle persone in formazione. Per questo motivo non è necessario un coordinamento. I posti di pratica messi a disposizione nel grado secondario I possono essere considerati nel numero complessivo secondo l'art. 2.

Art. 4

Di regola, entro la fine di marzo i posti per l'anno scolastico successivo sono stati occupati. Bisogna partire dal presupposto che in questo modo gli enti scolastici ottengono una panoramica di chi potrebbe entrare in considerazione quale insegnante di riferimento. Per gli istituti di formazione è importante conoscere il potenziale numero di posti di pratica al più tardi in questo momento.

Art. 5

Secondo le direttive per il riconoscimento delle alte scuole pedagogiche da parte della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), gli insegnanti di riferimento devono dimostrare di aver seguito una formazione supplementare e un perfezionamento professionale. Questa formazione e questo perfezionamento professionale vengono organizzati regolarmente dall'ASP GR e da altri istituti di formazione e sono riconosciuti per l'adempimento degli obblighi di perfezionamento professionale conformemente all'art. 63 della legge scolastica.

Art. 6

I costi per l'indennizzo degli insegnanti di riferimento, nonché quelli della formazione e del perfezionamento professionale, sono a carico degli istituti di formazione.

Art. 7


Con l'entrata in vigore delle presenti istruzioni il 1° gennaio 2014, gli enti scolastici dovranno annunciare il numero di posti di pratica, per la prima volta a marzo 2014.

In virtù dell'art. 98 lett. a della legge scolastica

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Vengono emanate le istruzioni relative ai posti di pratica. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste istruzioni potranno anche essere scaricate dal sito web dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: Alta scuola pedagogica dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coira; autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, Mülistrasse 12, 7076 Parpan; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE,
CULTURA E PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DEI GRIGIONI



Martin Jäger, Consigliere di Stato



Istruzioni relative ai posti di pratica

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 13 giugno 2013

visto l'art. 98 lett. a della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
(legge scolastica)

Art. 1

Le presenti istruzioni disciplinano la collaborazione degli enti scolastici alla formazione di insegnanti di ogni livello tramite la messa a disposizione di posti di pratica.

Scopo

Art. 2

¹ Gli enti scolastici mettono di regola a disposizione almeno un terzo degli insegnanti di classe quali insegnanti di riferimento.

Entità

² Se un ente scolastico può mettere a disposizione meno di un terzo degli insegnanti di classe quali insegnanti di riferimento, esso deve inoltrare una richiesta scritta all'ispettorato scolastico. L'ispettorato scolastico decide in merito a eccezioni.

Art. 3

L'ente scolastico stabilisce d'intesa con l'istituto di formazione quali insegnanti accompagnano le persone in formazione. L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni coordina l'assegnazione per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Determinazione degli insegnanti di riferimento

Art. 4

Gli enti scolastici annunciano all'istituto di formazione entro la fine di marzo di ogni anno il numero di posti di pratica.

Momento dell'annuncio

Art. 5

Gli insegnanti di riferimento sono tenuti a frequentare la corrispondente formazione complementare e i relativi perfezionamenti professionali.

Formazione degli insegnanti di riferimento

Art. 6

Le spese per la formazione complementare sono a carico degli istituti di formazione. Essi versano un indennizzo agli insegnanti di riferimento durante l'attività formativa conformemente alle direttive del rispettivo istituto di formazione

Indennizzo

Art. 7

Le istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Entrata in vigore